



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 250 del 12 MAG. 2022

OGGETTO: convenzione tra la Società Segesta Srl e l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, per tirocini di operatori sociosanitari.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 12 MAG. 2022 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che, il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 250 del 12 MAG. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO.

Premesso che:

- la normativa vigente in materia di tirocini di formazione e/o orientamento (L. 196/1997 e relativo Decreto Ministeriale attuativo n. 142/1998) prevede che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza studio-lavoro nell'ambito di processi formativi, i soggetti di cui all'art. 2 del D.M. 142/1998, possono promuovere tirocini di formazione in azienda a favore di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- l'art. 4.2 della D.G.R. n. X/7763 del 17.01.2018, recante "*Indirizzi regionali in materia di tirocini*" prevede l'attivazione di tirocini curriculari riservati alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o soggetti ad esse collegati, in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei medesimi tirocini;
- il D.D.S. n. 6286 del 07.05.2018 ha approvato gli standard minimi per la stesura e la stipula di convenzioni per i tirocini curriculari e relativi progetti formativi individuali, in applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 25.05.2017, finalizzati all'acquisizione di forme di apprendimento professionale nell'ambito di specifici piani di studio;

Dato atto, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali, che:

- con nota email del 26.04.2022, la società Segesta Srl con sede legale a Milano, Viale Cassala n. 22, ha avanzato richiesta di attivazione di una convenzione per lo svolgimento, presso le strutture dell'ASST, di tirocini curriculari di studenti iscritti al corso di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), all'uopo inviando bozza di convenzionamento;
- con nota email del 02.05.2022, il dirigente SITRA, quale tutor aziendale, ha stimato un limite massimo di n. 20 tirocinanti per anno in base alle esigenze aziendali;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto interveniente, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST G. Pini -CTO:
 - identificazione di un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e monitoraggio delle attività previste nei progetti formativi individuali;
 - nessuna corresponsione di oneri a titolo di indennità di partecipazione in favore del tirocinante;
- per la società Segesta:
 - individuazione di un tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 250 del 12 MAG. 2022

- redazione del progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST G.Pini-CTO;
- garanzia di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da RCT e infortuni connessi all'attività svolta nelle strutture di assegnazione;

Acquisiti i pareri favorevoli all'iniziativa di che trattasi del Dirigente SITRA aziendale e del Direttore Sanitario, conservati in atti;

Dato atto che la convenzione de qua avrà validità di anni 3, dal 16.05.2022 al 15.05.2025, rinnovabile per un periodo di pari durata, previo accordo scritto tra le parti;

Ritenuto di procedere all'approvazione della convenzione di che trattasi, consentendo alla società Segesta di avvalersi di strutture e servizi per attività didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione professionale, in applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 25.05.2017;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Economico Finanziaria;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con la Società Segesta Srl, approvandone il testo, quale parte integrante della presente deliberazione, per lo svolgimento, presso le strutture dell'ASST G. Pini-CTO, di tirocini curriculari di studenti iscritti al corso di Operatore Socio Sanitario - O.S.S;
2. di dare atto che tale convenzione avrà validità dal 16.05.2022 al 15.05.2025 ed è rinnovabile per uguale periodo previa intesa scritta tra le parti;
3. di nominare il Dirigente SITRA quale tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e monitoraggio delle attività previste nei progetti formativi individuali;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 250 del 12 MAG. 2022

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: sig.ra Miryam Catalano
Atti n. 2022 - 1.1.3 / 1.10



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 250 del 12 MAG. 2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs.33/2013, dal 13 MAG. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano Scapol

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Convenzione di Tirocinio Curriculare

Tra

SEGESTA 2000 SRL con sede legale a Milano (MI), Viale Cassala n. 22, C.F./P.IVA 13283530155, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Marco Cervini (di seguito, per brevità, "Soggetto Promotore")

- da una parte -

E

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, con sede legale in Milano, Piazza Cardinal Ferrari n. 1, P.IVA 09320530968 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Direttore Generale, dott.ssa Paola Lattuada (di seguito, per brevità, "Soggetto Ospitante")

- dall'altra -

indicate come "Parti"

PREMESSO CHE

- Segesta 2000 S.r.l. è un ente di formazione iscritto all'Albo B n. 482 della Regione Lombardia che, nell'esercizio della propria attività, ha organizzato un corso di formazione denominato "Korian Academy", accreditato dalla Regione Lombardia, di qualifica per la figura professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS);
- il Soggetto Ospitante è l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini-CTO, Ente di riferimento, a livello nazionale, per l'Ortopedia, la Riabilitazione specialistica, la Reumatologia e la Neurologia;
- le Parti hanno convenuto che gli iscritti al corso di formazione, individuati dal Soggetto Promotore e con il consenso del Soggetto Ospitante, svolgeranno l'attività di tirocinio presso le Strutture del Soggetto Ospitante che, di volta in volta, saranno individuati di comune accordo tra le Parti.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto

Con la presente convenzione, le Parti stabiliscono che il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere, presso le proprie strutture individuate secondo le esigenze organizzative e – comunque – di comune accordo con il Soggetto promotore, gli iscritti al corso di formazione di qualifica per la figura professionale di Operatore Socio-Sanitario (di seguito, per brevità, “tirocinanti”), in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali, per lo svolgimento del tirocinio previsto dal suddetto corso.

I tirocinanti saranno individuati su proposta del Soggetto Promotore e previa autorizzazione del Soggetto Ospitante.

Il tirocinio avrà la durata complessiva di 250 ore a tirocinante e si inserisce nell’ambito del suindicato corso di formazione denominato “Korian Academy”;

Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali.

Articolo 3 – Natura del rapporto tra il Soggetto Ospitante e il tirocinante

Le attività svolte dal tirocinante presso le strutture del Soggetto Ospitante sono finalizzate all’apprendimento e, di conseguenza, non sussiste alcun rapporto di lavoro tra il tirocinante e il Soggetto Ospitante.

Articolo 4 - Progetto Formativo Individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante, il cui schema-tipo costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8 della presente Convenzione.

Articolo 5 - Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio, le attività saranno seguite e verificate dal tutor del Soggetto Promotore e dal tutor del Soggetto Ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale.

Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate.

Il tutor del Soggetto Promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del Soggetto Ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

Articolo 6 – Gratuità della prestazione

Le Parti espressamente convengono che, trattandosi di tirocinio curriculare, per l'attività di formazione, non sarà riconosciuta alcuna indennità in favore del tirocinante.

Articolo 7 - Mensa e uniformi di servizio

Il Soggetto Ospitante non garantisce ai tirocinanti che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, e non è tenuto a fornire agli stessi uniformi di servizio.

Articolo 8 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

Il soggetto promotore dichiara che il tirocinante è coperto da idonea e adeguata Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e Infortuni per l'attività di Tirocinio, che dovrà essere a semplice richiesta fornita al Soggetto Ospitante.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo.

Articolo 9 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In ottemperanza dell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" - il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il Soggetto Promotore si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08;
- b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08.
- c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

Le Parti stabiliscono altresì che, in ottemperanza alla normativa vigente, potranno accedere e permanere presso le strutture dell’Impresa Ospitante, al fine di compiere l’attività di tirocinio, solo i tirocinanti che si sono sottoposti a vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 secondo le recenti disposizioni nazionali e regionali.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna parte tratterà i dati personali dei tirocinanti in qualità di titolare autonomo del trattamento e, pertanto, provvederà a trasmettere a quest’ultimo relativa informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016. Il tirocinante sarà nominato da soggetto ospitante quale incaricato del trattamento o responsabile esterno del trattamento e, pertanto, lo stesso non potrà in alcun modo trasmettere i dati personali di titolarità di soggetto ospitante al Soggetto Promotore.

La violazione delle previsioni di cui alla presente clausola darà diritto alla parte non inadempiente di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.

Articolo 11 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha la durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Articolo 12 – D. Lgs. n. 231/2001 e L. n.190/2012

Le parti si impegnano ad osservare i Documenti redatti in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

(Modello Organizzativo) e della Legge 190/2012 (Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza) nonché dei propri Codici Etici e di Comportamento, contenenti gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. I suindicati Documenti sono disponibili sui relativi siti internet. Le prescrizioni in essi contenute costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo.

Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Articolo 13 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore.

Tale diritto è previsto anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor dell'Impresa ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Articolo 14 – Risoluzione della Convenzione

L'inosservanza da parte del Soggetto Promotore o del Soggetto Ospitante di quanto pattuito nel testo della presente convenzione comporterà la risoluzione immediata e di diritto della stessa, con diritto delle Parti al risarcimento di eventuali specifici danni derivanti dai comportamenti che abbiano prodotto tali inosservanze.

Il tirocinio può essere interrotto dall'impresa ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale. Le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Articolo 15 - Modifiche

Qualsiasi modifica alla presente convenzione non sarà valida e vincolante tra le Parti ove non risulti da atto scritto e sottoscritto dalla Parte.

Articolo 16 – Foro competente

Per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione od eventuali domande e/o ragioni e/o pretese, anche risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che debbano essere proposte innanzi al Giudice Ordinario, le Parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Milano:

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto sopra non previsto e comunque non derogato, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 17 - Norma finale

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta all'imposta di bollo virtuale a cura e a spese del soggetto promotore, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente; la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Luogo _____

Data __ / __ / ____

Per il Centro Formazione Segesta 2000 S.r.l.

Dott. Marco Cervini

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO

Il Direttore Generale, Dott.ssa Paola Lattuada